

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5625 del 15/10/2024
Oggetto	Società BYS SOCIETA' AGRICOLA IMPIANTI S.R.L.in Comune di Ostellato - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano dalla riconversione di n. 4 impianti di produzione di biogas
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5824 del 11/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno quindici OTTOBRE 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Sinadoc 21530/2024/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Società **BYS SOCIETA' AGRICOLA IMPIANTI S.R.L.** con sede legale nel Comune di Pordenone (PN), Via Tribuzio Donadon. 4. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio di un **impianto per la produzione di biometano da biomasse di origine vegetale e reflui zootecnici, con capacità produttiva pari a 1500 Sm³/h, dalla riconversione di n. 4 impianti di produzione di biogas**, ubicato nel Comune di Ostellato (FE), Via Lidi Ferraresi, 30/d.

Il Dirigente Responsabile del Servizio SAC di Arpae-Ferrara, Dott. Marco Roverati

VISTA la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, compresa nella documentazione acquisita al Prot. di Arpae con il n. PG/2024/88926 del 15/05/2024, con completamento in data 16/09/2024 (Prot. Arpae n. PG/2024/165815 del 16/09/2024), dalla Società **BYS SOCIETA' AGRICOLA IMPIANTI S.R.L.** nella persona del Gestore, con sede legale nel Comune di Pordenone (PN), Via Tribuzio Donadon. 4, ed impianto nel Comune di Ostellato (FE), Via Lidi Ferraresi, 30/d;

DATO ATTO che la domanda di A.U.A. sopra citata fa parte della documentazione trasmessa dalla Ditta nell'ambito del Procedimento avviato dal Servizio SAC-Unità Autorizzazioni Complesse e Energia, con la nota presentata in data 15/05/2024 (acquisita agli atti con PG 2024/88926), relativo a istanza di Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03 (di cui ai Protocolli Arpae sopra citati), riguardante lo stesso impianto;

CONSIDERATO che l'impianto di cui sopra effettuerà l'attività di **produzione di biometano da biomasse di origine vegetale e reflui zootecnici, con capacità produttiva pari a 1500 Sm³/h, dalla riconversione di n. 4 impianti di produzione di biogas**;

PRESO ATTO CHE, come dichiarato nella documentazione allegata all'istanza:

La Società **BYS SOCIETA' AGRICOLA IMPIANTI S.R.L.** con sede legale nel Comune di Pordenone (PN), Via Tribuzio Donadon. 4, è titolare di 4 impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile,

biogas, prodotto dalla digestione anaerobica di biomasse di origine vegetale e reflui zootecnici. La potenzialità di ogni impianto è pari a 999 kWel. Gli impianti sono ubicati in Comune di Ostellato (FE), in Via Lidi Ferraresi, 30/d.

La Società **BYS SOCIETA' AGRICOLA IMPIANTI S.R.L.** intende riconvertire gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile biogas in un unico impianto di produzione di biometano ai sensi del Decreto Direttoriale n. 23 del 13 gennaio 2023 recante "Regole applicative del DM n. 340 del 15 settembre 2022 recante disposizioni per l'incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale".

La Società **BYS SOCIETA' AGRICOLA IMPIANTI S.R.L.** intende unificare i processi, con riconversione, dei quattro impianti al fine di trasformare in biometano tutto il biogas prodotto al netto di quello auto-consumato per i propri servizi ausiliari.

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene presentata dalla Società **BYS SOCIETA' AGRICOLA IMPIANTI S.R.L.** per la nuova attività sopra descritta di produzione di biometano, richiedendo il rilascio dell'A.U.A. per le seguenti autorizzazioni o comunicazioni ricomprese nella stessa:

- Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

DATO ATTO che allo stato attuale la Società dichiara che sono in essere i seguenti titoli abilitativi:

per l'impianto di Ostellato 1

- Autorizzazione Unica n°44976/2012 del 07/06/2012 della Provincia di Ferrara;
- Atto di proroga della data di inizio lavori n°7561/2013 del 19/06/2013 della Provincia di Ferrara;
- Atto DET-AMB-2016-1135 del 21/04/2016 di Arpae SAC Ferrara (accorpamento di 2 particelle catastali);

- Voltura e modifica non sostanziale DET-AMB-2018-3821 del 24/07/2018 rilasciato da Arpae SAC Ferrara a seguito della voltura della ditta CO.PRO.B. S.C.A. in C.B.O. 1 Srl e modifica del piano di alimentazione, del layout impiantistico, separazione e indipendenza tecnico funzionale dell'impianto in oggetto rispetto a quelli presenti nello stesso sito, comunicazione del nuovo codice di rintracciabilità associato al preventivo di Connessione e modifiche inerenti la matrice scarichi;
- Voltura dell'atto intestato a C.B.O. 1 Srl, alla Società Agricola Biostellato 1 Srl con provvedimento n. DET-AMB-2022-4581 rilasciato da Arpae Sac Ferrara in data 09/09/2022;
- Voltura alla Società BYS Società Agricola Impianti Srl del provvedimento n. DET-AMB-2022-4581 di Arpae Sac Ferrara: Atto n. DET-AMB-2024-4800 del 05/09/2024;

per l'impianto di Ostellato 2

- Autorizzazione Unica n°44991/2012 del 07/06/2012 della Provincia di Ferrara;
- Atto di proroga della data di inizio lavori n°7565/2013 del 19/06/2013 della Provincia di Ferrara;
- Atto di rettifica n°1027/2015 del 26/02/2015 della Provincia di Ferrara;
- Voltura e modifica non sostanziale DET-AMB-2018-3822 del 24/07/2018 di Arpae SAC Ferrara a seguito della voltura della ditta CO.PRO.B. S.C.A. in C.B.O.2 Srl e modifica del piano di alimentazione, del layout impiantistico, separazione e indipendenza tecnico funzionale dell'impianto in oggetto rispetto a quelli presenti nello stesso sito e comunicazione del nuovo codice di rintracciabilità associato al preventivo di Connessione;
- Voltura dell'atto intestato a C.B.O. 2 Srl, alla Società Agricola Biostellato 2 Srl con provvedimento n. DET-AMB-2022-4508 rilasciato da Arpae Sac Ferrara in data 06/09/2022;
- Voltura alla Società BYS Società Agricola Impianti Srl del provvedimento n. DET-AMB-2022-4508 di Arpae Sac Ferrara: Atto n. DET-AMB-2024-4801 del 05/09/2024;

per l'impianto di Ostellato 3

- Autorizzazione Unica n°45008/2012 del 07/06/2012 della Provincia di Ferrara;

- Atto di proroga della data di inizio lavori n°7566/2013 del 19/06/2013 della Provincia di Ferrara;
- Voltura e modifica non sostanziale DET-AMB-2018-3823 del 24/07/2018 di Arpae SAC Ferrara a seguito della voltura della ditta CO.PRO.B. S.C.A. in C.B.O. 3 Srl e modifica del piano di alimentazione, del layout impiantistico, separazione e indipendenza tecnico funzionale dell'impianto in oggetto rispetto a quelli presenti nello stesso sito, comunicazione del nuovo codice di rintracciabilità associato al preventivo di Connessione e modifiche inerenti la matrice scarichi;
- Voltura dell'atto intestato alla ditta C.B.O.3 Srl, alla Società Agricola Biostellato 3 Srl con provvedimento n. DET-AMB-2022-4605 rilasciato da Arpae Sac Ferrara in data 12/09/2022;
- rettifica dell'atto n. DET-AMB-2022-4652 del 14/09/2022 di voltura sopra richiamato;
- Voltura alla Società BYS Società Agricola Impianti Srl del provvedimento n. DET-AMB-2022-4652 di Arpae Sac Ferrara: Atto n. DET-AMB-2024-4802 del 05/09/2024;

per l'impianto di Ostellato 4

- Autorizzazione Unica n°45017/2012 del 07/06/2012 della Provincia di Ferrara;
- Atto di proroga della data di inizio lavori n°7567/2013 del 19/06/2013 della Provincia di Ferrara;
- Voltura e modifica non sostanziale DET-AMB-2018-3824 del 24/07/2018 di Arpae SAC Ferrara a seguito della voltura della ditta CO.PRO.B. S.C.A. in C.B.O. 4 Srl e modifica del piano di alimentazione, del layout impiantistico, separazione e indipendenza tecnico funzionale dell'impianto in oggetto rispetto a quelli presenti nello stesso sito, comunicazione del nuovo codice di rintracciabilità associato al preventivo di Connessione e modifiche inerenti la matrice scarichi;
- Voltura del provvedimento intestato alla ditta C.B.O. 4 Srl, alla Società Agricola Biostellato 4 Srl con provvedimento n. DET-AMB-2022-4612 rilasciato da Arpae Sac Ferrara in data 12/09/2022;
- Voltura alla Società BYS Società Agricola Impianti Srl del provvedimento n. DET-AMB-2022-4612 di Arpae Sac Ferrara: Atto n. DET-AMB-2024-4803 del 05/09/2024;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35";

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e smi;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI:

- il D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. - *Norme in materia ambientale*;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. n. 21/2012;
- la L. n. 447/95;
- la L. 7 Agosto 1990, n. 241;
- il D.P.R. n. 227/2011;

VISTI altresì:

- la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

- la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005, riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006, riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- la Delibera di G.R. n. 1769/2011 e s.m.i.;
- la Delibera di G.R. n. 1495 del 24.10.2011: “Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”;
- la Delibera di G.R. n. 1496 del 24.10.2011: “Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'Autorizzazione di Carattere Generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271, comma 3 e 272, comma 2, del D.Lgs 152/2006 - Norme in materia ambientale”;
- il Decreto Direttoriale MinAmbiente 28 Giugno 2023, n. 309 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”;
- il Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n. 2 “Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”;

Iter autorizzatorio

VISTO che in data 30/05/2024 (con comunicazione trasmessa in data 29/05/2024 - PG/2024/98877) SAC-Unità Autorizzazioni Complesse e Energia ha avviato il procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica e contestualmente ha indetto la Conferenza dei Servizi nella modalità simultanea sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i., da tenersi in 1^ seduta il 14/06/2024 nella modalità telematica;

VISTO che questa Agenzia ha raccolto le richieste di integrazioni degli Enti della Conferenza, trasmesse alla Società proponente, unitamente al Verbale della 1^ seduta di Conferenza dei Servizi, con nota in data

17/06/2024, PG/2024/111338 e, successivamente, ha raccolto ulteriori richieste di integrazioni provvedendo a trasmetterle alla Società con nota in data 25/06/2024, PG/2024/116946; con la trasmissione delle richieste di integrazioni è stata comunicata anche la sospensione del procedimento per 30 giorni consecutivi dal 17/06/2024;

PRESO ATTO che in data 18/07/2024 (entro il termine previsto) la Società ha trasmesso la documentazione integrativa acquisita con PG/2024/131707, che questa Agenzia ha provveduto a trasmettere agli Enti della Conferenza comunicando contestualmente il riavvio del procedimento e la convocazione della 2^a seduta di CdS in data 30/07/2024 con nota in data 18/07/2024 con PG/2024/132366;

VISTO che in sede di Conferenza è emersa la necessità di ulteriori chiarimenti, di acquisire titoli di proprietà, contratti definitivi e approfondimenti relativi al piano traffico e alla correlata viabilità oltre che di planimetrie revisionate;

PRESO ATTO che la Società proponente ha provveduto a trasmettere i chiarimenti richiesti, acquisiti da questa Agenzia con PG/2024/156489, PG/2024/157408 e PG/2024/158613 in data rispettivamente 30/08/2024, 02/09/2024 e 03/09/2024 ed i medesimi sono stati trasmessi agli Enti della Conferenza;

VISTO che in data 03/09/2024 ha avuto luogo la 3^a seduta di CdS che, a causa del breve tempo intercorso dalla trasmissione dei chiarimenti trasmessi, si riaggiorna ad una seduta successiva in modo che gli Enti possano vagliare la documentazione ricevuta; il verbale viene trasmesso con nota in data 04/09/2024 con PG/2024/158844);

VISTO che in data 16/09/2024 questa Agenzia comunica la convocazione della 4^a seduta conclusiva della Conferenza dei servizi decisoria, trasmettendo contestualmente ulteriori chiarimenti trasmessi dalla ditta, acquisiti nella medesima data con PG/2024/165815;

PRESO ATTO che la 4^a seduta in data 02/10/2024 ha concluso i suoi lavori approvando il seguente dispositivo:

- “approva il progetto presentato dalla Società così come modificato nel corso dell'iter istruttorio, con le prescrizioni e condizioni riportate nei pareri trasmessi dagli Enti.”; Il Verbale della seduta è stato

trasmesso agli Enti della Conferenza dei Servizi e al proponente con nota in data 03/10/2024, PG/2024/177854;

Isruttoria SAC -Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali

VISTA la *Relazione tecnica* del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2024/133178 del 19/07/2024 nella quale, in particolare, ha espresso le seguenti valutazioni:

- Relativamente alle emissioni in atmosfera:

“Il progetto di riconversione dei quattro impianti biogas esistenti di Ostellato in un unico complesso impiantistico per la produzione di biometano prevede la dismissione di 3 cogeneratori esistenti con mantenimento del quarto cogeneratore per la produzione di energia elettrica e calore necessari ai fabbisogni energetici dell'impianto. Verrà inoltre realizzata una centrale termica con due caldaie ed installato un sistema di upgrading del biogas. 3 La Ditta dichiara la presenza sia di emissioni convogliate che diffuse, oltre a sfiati di emergenza dalle valvole di sovra-sotto pressione e di sicurezza dell'impianto.

Pertanto:

- Per l'Emissione **E01** Cogeneratore esistente con potenza termica di 1,202 MWt alimentato a biogas, per soddisfare i fabbisogni elettrici e termici dell'impianto produttivo, tenuto conto di quanto indicato al punto 3 – parte III – allegato I – parte V – D.Lgs. 152/06, si confermano i limiti proposti dalla Società in oggetto ed attualmente autorizzati;

In caso di necessità di alimentazione del cogeneratore a gas naturale di rete, tenuto conto di quanto indicato al punto 3 – parte III – allegato I – parte V – D.Lgs. 152/06, si confermano i limiti proposti dalla Società in oggetto.

Si fa inoltre presente che tale medio impianto di combustione esistente rientra tra quelli sottoposti all'applicazione dell'art. 273-bis co.5 del D.Lgs.152/06.

- Per l'Emissione **E02** (Caldaia 1 con potenza termica di 1,2 MWt), alimentata a biogas ed utilizzata per il fabbisogno energetico dell'impianto in ausilio al cogeneratore, tenuto conto di quanto indicato

al punto 1.3 (sesto paragrafo) – parte III – allegato I – parte V – D.Lgs. 152/06, si confermano i limiti proposti dalla Società in oggetto.

In caso di necessità di alimentazione della caldaia a gas naturale di rete, tenuto conto di quanto indicato al punto 1.3 (terzo paragrafo) – parte III – allegato I – parte V – D.Lgs. 152/06, si propongono limiti che differiscono in parte da quelli proposti dalla Società in oggetto.

Come previsto al suddetto punto 1.3 (terzo paragrafo) – parte III – allegato I – parte V – D.Lgs. 152/06, i valori limite di emissione delle polveri e degli ossidi di zolfo si considerano rispettati in caso di utilizzo di gas naturale.

- Per l'Emissione **E03** (Caldaia 2 con potenza termica di 1,2 MWt), alimentata a biogas ed utilizzata per il fabbisogno energetico dell'impianto in ausilio al cogeneratore, tenuto conto di quanto indicato al punto 1.3 (sesto paragrafo) – parte III – allegato I – parte V – D.Lgs. 152/06, si confermano i limiti proposti dalla Società in oggetto.

In caso di necessità di alimentazione della caldaia a gas naturale di rete, tenuto conto di quanto indicato al punto 1.3 (terzo paragrafo) – parte III – allegato I – parte V – D.Lgs. 152/06, si propongono limiti che differiscono in parte da quelli proposti dalla Società in oggetto.

Come previsto al suddetto punto 1.3 (terzo paragrafo) – parte III – allegato I – parte V – D.Lgs. 152/06, i valori limite di emissione delle polveri e degli ossidi di zolfo si considerano rispettati in caso di utilizzo di gas naturale.

- La Ditta ha dichiarato di utilizzare un sistema di upgrading del biogas per separare le molecole di metano dall'anidride carbonica e dall'acqua nonché dalle altre impurità presenti. Il biogas prodotto nell'impianto viene prima fatto passare in torri di lavaggio per la desolforazione con la rimozione dell'H₂S e successivamente, previa eliminazione dell'umidità presente per raffreddamento, un'ulteriore adsorbimento su filtri a carboni attivi. La purificazione del biogas a biometano avviene per mezzo di una colonna di assorbimento con una soluzione selettiva per la CO₂ in controcorrente con il biogas da purificare. L'Off-Gas, di cui la Ditta dichiara essere composto

principalmente da CO₂ in quantità maggiore del 98%, con un contenuto di metano inferiore al 1%, viene scaricato in atmosfera attraverso l'emissione **E08** ad una altezza di circa 17 metri con una portata di 1392 Nm³/h. A parere di questo ST si ritiene che questa emissione ricada tra quelle soggette all'autorizzazione di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06. Ai fini della massima tutela ambientale, in assenza di disposizioni normative specifiche per questa nuova tipologia di impianti, in considerazione del fatto che si ritiene comunque che la potenziale presenza di vari inquinanti debba essere normata, si propone di inserire in autorizzazione una specifica prescrizione per il rispetto dei limiti per determinati parametri. Quindi, sulla base del D.Lgs 152/06, Parte Quinta - Allegato I parte II, dei valori riportati nella relazione tecnica e dei limiti di parametro per gli inquinanti derivanti dalle emissioni industriali contenuti nella "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2427 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica", cui si rimanda, come previsto dall'art. 271 comma 5 del D.Lgs. 152/06, si propongono i limiti da rispettare;

- Per le emissioni **E04** (Torcia Ostellato1), **E05** (Torcia Ostellato2), **E06** (Torcia Ostellato3) ed **E07** (Torcia Ostellato4) relative alle torce di sicurezza a presidio delle linee biogas e biometano, che ai sensi di quanto previsto all'art.272 co.5 del D.Lgs. 152/06 non necessitano di essere autorizzate, per cui la Società in oggetto ha confermato la temperatura di combustione maggiore di 1000°C, si evidenzia che le stesse devono assicurare una efficienza minima di combustione del 99% come previsto dalla DGR E.R. 1496/2011. Gli eventi di attivazione della torcia di emergenza, la loro causa e durata dovranno essere annotati su apposito registro tenuto a disposizione per i controlli."
- Per le Emissioni **E08 ed E9** (biofiltri del locale centrifughe), tenuto conto di quanto indicato nella Delibera di G.R. n. 1495 del 24/10/2011: "Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas", si confermano i limiti proposti dalla Società

in oggetto viste le integrazioni in data 02/09/2020 e 16/09/2024 assunte al PG di Arpae rispettivamente con il n. PG/2024/157408 e n. PG/2024/165815 in cui si specificano le caratteristiche e i limiti proposti.

esprimendo una valutazione favorevole con condizioni/prescrizioni alla richiesta della Società per la matrice emissioni in atmosfera;

- Relativamente agli scarichi idrici:

“Il progetto presentato dall'Azienda prevede una linea per la raccolta dei colaticci provenienti dalle trincee di stoccaggio degli insilati e dal deposito per lo stoccaggio del digestato solido e la realizzazione di una linea dedicata alla rete di captazione delle acque meteoriche proveniente dalle superfici e dai manufatti impermeabili (piazzali di transito, teli di ricoprimento delle trincee di stoccaggio, trincee vuote non in uso, zone di viabilità) e tramite un pozzetto i primi 5 mm di pioggia vengono inviati alla vasca di trattamento di prima pioggia, dopo la fase di decantazione, per ciascun impianto, le acque di prima pioggia vengono ricirkolate in testa al processo mentre le seconde piogge vengono rilanciate nelle vasche di lagunaggio poste a Nord dell'impianto. Nella nuova area di espansione dell'impianto, dove verrà costruita una batteria di sei vasche di stoccaggio per il separato liquido, è prevista la realizzazione di un invaso adibito alla raccolta delle acque meteoriche di seconda pioggia provenienti da Ostellato 1 e dalla nuova area. Le acque raccolte nell'invaso verranno prevalentemente ricirkolate nella digestione anaerobica secondo le esigenze di processo e qualora non possano essere ricirkolate, verranno rilanciate mediante tubatura esistente alle vasche di lagunaggio per le quali non è previsto lo scarico. “

esprimendo una valutazione favorevole senza prescrizioni

- Gestione delle acque reflue domestiche

La Determina PG n.044976 del 07.06.2012 relativa all'impianto di Ostellato 1 prevede uno scarico di acque reflue domestiche che termina in sub-irrigazione a seguito di trattamento con fossa Imhoff. Tuttavia, i servizi igienici non sono mai stati realizzati, pertanto, seppur autorizzato, lo scarico ad oggi non è presente. Il progetto di riconversione dell'impianto a biometano prevede la realizzazione di un edificio destinato ad

ospitare gli spogliatoi, i servizi igienici e le docce ad uso degli addetti dell'impianto, pertanto, nello stato di progetto si conserva il punto di scarico di acque reflue domestiche ad oggi autorizzato, previo trattamento mediante fossa Imhoff e vasca condensa grassi.

- Lavaggio mezzi

In corrispondenza dell'ingresso all'impianto in progetto, verrà installata la zona di lavaggio dei mezzi prima della loro uscita dall'impianto. Il lavaggio mezzi, che utilizza una soluzione acquosa con ipoclorito di sodio ad alta pressione, permette di pulire e disinfettare i mezzi di conferimento dei sottoprodotti di origine animale. Il lavaggio mezzi avrà le seguenti dimensioni:

- lunghezza 20,0 m
- larghezza 15,0 m

Le acque di scarico derivanti dal lavaggio verranno raccolte in apposito serbatoio di accumulo per essere poi opportunamente smaltite.

VISTA la *Relazione tecnica* del Servizio Sistema Ambientali di Arpae-Ferrara sull'impatto odorigeno, Prot. n. PG/2024/140617 del 31/07/2024 nella quale, in particolare, ha espresso le seguenti valutazioni:

"Si ritiene che la metodologia dello studio della ricaduta odorigena sia stata ben argomentata e si ritiene di condividere le scelte effettuate dal proponente"

VISTO che, come dichiarato dalla Ditta nelle integrazioni assunte al PG di Arpae in data 02/09/2024 con il n. PG/2024/157208, la fase transitoria sarà costituita da n. 3 fasi che prevedono, in particolare:

Fase 1: costruzione impianto biometano

Nella fase 1, della durata di circa 11 mesi, si procederà a:

- eseguire tutte le lavorazioni relative alle opere civili di nuova realizzazione;
- smontare tutte le apparecchiature da rimuovere e/o sostituire, in accordo a quanto dichiarato nella relazione tecnica di progetto, depositata a corredo della presente istanza di autorizzazione unica;
- realizzare le connessioni idrauliche ed elettriche;
- installare le nuove componenti elettromeccaniche (torce di emergenza, caldaie e upgrading);

- installare il cogeneratore revisionato dell'impianto ex Ostellato 1;
- installare i due nuovi biofiltri.

Si precisa che, allo stato attuale, i quattro impianti biogas non sono in esercizio e rimarranno inattivi anche durante le attività di cantiere. Pertanto, non ci saranno emissioni in atmosfera durante la fase 1 di cantiere.

Fase 2: commissioning ed entrata in esercizio

Al termine della fase di costruzione, avranno inizio le attività di commissioning dell'impianto di biometano (fase 2).

In particolare, si procederà al graduale caricamento delle matrici nella fase di digestione anaerobica, finalizzato all'attivazione il processo biologico. In questa fase, per garantire le condizioni di temperatura ottimali alla biologia, si procederà alla messa in esercizio della centrale termica, costituita dalle due caldaie (E02 e E03) e dal cogeneratore (E01), che avrà anche la funzione di soddisfare il fabbisogno elettrico delle parti di impianto attivate in questa fase. In contemporanea, verranno attivate le torce di emergenza (E04, E05, E06 e E07), che entreranno in funzione in caso di necessità, ed i due biofiltri (E09 e E10) associati ai locali centrifuga. Nella fase finale delle operazioni di commissioning, si procederà alla messa in esercizio dell'impianto di upgrading, finalizzato all'immissione del biometano prodotto in rete, e del relativo punto di emissione (E08).

Fase 3: messa a regime

Terminata la messa in esercizio dell'impianto nel nuovo assetto a biometano, si procederà con la fase di messa a regime (fase 3), in cui verranno effettuati gli autocontrolli iniziali delle emissioni.

ASSETTO		FASE 1		FASE 2		FASE3	
		COSTRUZIONE		COMMISSIONING e ENTRATA IN ESERCIZIO		MESSA A REGIME	
ELETTRICO	BIOMETANO	11 mesi	EMISSIONI		EMISSIONI		EMISSIONI
		impianti biogas non in esercizio		Avvio processo biologico e sezione upgrading		Processo biologico e sezione upgrading in funzione	
4 cogeneratori	1 cogeneratore (E1)	Revamping generatore 1 scollegamento Ostellato 2 (utilizzato per spare parts) Dismissione cogeneratori Ostellato 2 e 3	NO	Avvio del cogeneratore in contemporanea al processo biologico nel 1° mese	SI	Cogeneratore e processo biologico nelle condizioni di pieno carico	SI
--	2 caldaie (E02 e E03)	Installazione di 2 caldaie	NO	Avvio delle caldaie in contemporanea al processo biologico nel 1° mese	SI	Caldaie funzionanti	SI
4 torce di emergenza - >	4 torce di emergenza (E04, E05, E06 e E07)	Dismissione di 4 torce esistenti e installazione di 4 nuove	NO	Avvio delle torce in contemporanea al processo biologico nel 1° mese	SI	Torce funzionanti	SI
--	1 Upgrading (E08)	Installazione di 1 upgrading	NO	Avvio dell'upgrading nel 3° mese	SI	Upgrading funzionante	SI
--	2 biofiltri (E09 e E10)	Installazione di 1 upgrading	NO	Avvio dei due biofiltri associati ai locali centrifughe	SI	Biofiltri funzionanti	SI

VISTO le specifiche in merito al trattamento del digestato e agli accordi per la sua cessione a terzi avute nelle integrazioni assunte al PG di Arpae in data 02/09/2024 con il n. PG/2024/157208;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni dell'Azienda USL di Ferrara – Dipartimento Sanità Pubblica – U.O.C. Igiene Degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, Prot. Arpae n. PG/2024/134715 del 23/07/2024, per gli aspetti igienico-sanitari di competenza, espresso nell'ambito del procedimento Unico, ex D.Lgs n. 387/03 ;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni dell'Azienda USL di Ferrara – Dipartimento Sanità Pubblica – U.O.C. Igiene Pubblica, Prot. Arpae n. PG/2024/147778 del 12/08/2024, per gli aspetti igienico-sanitari di competenza, espresso nell'ambito del procedimento Unico, ex D.Lgs n. 387/03;

VISTA il parere favorevole dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Prot. Arpae n. PG/2024/119161 del 31/07/2024, per quanto riguarda:

- l'aspetto urbanistico/sanitario delle emissioni in atmosfera
- le emissioni odorigene
- gli scarichi di tipo domestico
- l'impatto acustico

RITENUTO inoltre, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, facendo proprie le prescrizioni indicate nelle Relazioni Tecniche/Pareri precedentemente citati;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 e la D.D.G. n. 77/2022, di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO:

- che con la Determinazione n. 17/2024 il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara come dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01.02.2024;
- che con la Delibera del Direttore Generale n. 91 del 29/08/2024 gli è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;

DATO ATTO che questo provvedimento è endoprocedimentale del procedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03;

A D O T T A

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi dell'art. 4, del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare alla Ditta **BYS SOCIETA' AGRICOLA IMPIANTI S.R.L.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Pordenone (PN), Via Tribuzio Donadon. 4, codice fiscale e p.IVA n. 01553030337, per l'esercizio di un **impianto per la produzione di biometano da biomasse agricole e sottoprodotti agro-zootecnici, con capacità produttiva pari a 1500 Sm³/h, dalla riconversione di n. 4 impianti di produzione di biogas**, ubicato nel Comune di Ostellato (FE), Via Lidi Ferraresi, 30/d.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Effluenti d'allevamento	Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. n. 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI DI TIPO DOMESTICO

Si prende atto che il nuovo progetto conserva il progetto autorizzato con Autorizzazione Unica n°44976/2012 del 07/06/2012 della Provincia di Ferrara mai realizzato. Lo scarico deve essere realizzato entro tre mesi dal completamento delle opere dell'impianto, come da progetto autorizzato con l'AU sopra citata (impianto di subirrigazione).

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate, ai sensi del D.Lgs 152/06 e smi, art. 269, sono quella contrassegnate ed indicate con le sigle **E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 ed E10**, nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
2. l'Emissione **E1** Cogeneratore esistente con potenza termica di 1,202 MWt alimentato a biogas, per soddisfare i fabbisogni elettrici e termici dell'impianto produttivo, tenuto conto di quanto indicato al punto 3

– parte III – allegato I – parte V – D.Lgs. 152/06, dovrà rispettare i seguenti limiti massimi emissivi:

EMISSIONE	E1 Cogeneratore 1,202 MWt
Portata (Nm ³ /h)	5313
Durata (h/giorno)	24
Altezza minima (m)	10,20

Inquinanti (mg/Nm³)

Polveri	5
COV (espressi come C-organico totale) escluso il metano	40
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	190
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	40
Monossido di carbonio CO	300
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	2
Idrogeno solforato (espresso come H ₂ S)	5
Sistema di abbattimento	Catalizzatore ossidante
I valori sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 15%;	

In caso di necessità di alimentazione del cogeneratore a gas naturale di rete, tenuto conto di quanto indicato al punto 3 – parte III – allegato I – parte V – D.Lgs. 152/06, dovrà rispettare i seguenti limiti massimi emissivi:

EMISSIONE	E1 Cogeneratore 1,202 MWt
Portata (Nm ³ /h)	5313
Durata (h/giorno)	24
Altezza minima (m)	10,20

Inquinanti (mg/Nm³)

Polveri	5
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	190
Monossido di carbonio CO	300
Sistema di abbattimento	Catalizzatore ossidante
I valori sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 15%;	

Si fa inoltre presente che tale medio impianto di combustione esistente rientra tra quelli sottoposti all'applicazione dell'art. 273-bis co.5 del D.Lgs.152/06.

3. Le Emissioni **E2** ed **E3**, Caldaia 1 e Caldaia 2, con potenza termica di 1,2 MWt, alimentate a biogas ed utilizzate per il fabbisogno energetico dell'impianto in ausilio al cogeneratore, tenuto conto di quanto indicato al punto 1.3 (sesto paragrafo) – parte III – allegato I – parte V – D.Lgs. 152/06, dovranno rispettare i seguenti limiti massimi emissivi:

EMISSIONE	E2 Caldaia 1 1,2 MWt	E3 Caldaia 2 1,2 MWt
Portata (Nm ³ /h)	150	150
Durata (h/giorno)	24	24

Altezza minima (m)	5,70	5,70
--------------------	------	------

Inquinanti (mg/Nm³)

Polveri	5	5
COV (espressi come C-organico totale) escluso il metano	20	20
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	200
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	100
Monossido di carbonio CO	150	150
Sistema di abbattimento	--	--
I valori sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;		

In caso di necessità di alimentazione delle caldaie a gas naturale di rete, tenuto conto di quanto indicato al punto 1.3 (terzo paragrafo) – parte III – allegato I – parte V – D.Lgs. 152/06, dovranno rispettare i seguenti limiti massimi emissivi:

EMISSIONE	E2 Caldaia 1 1,2 MWt	E3 Caldaia 2 1,2 MWt
Portata (Nm ³ /h)	150	150
Durata (h/giorno)	24	24
Altezza minima (m)	5,70	5,70

Inquinanti (mg/Nm³)

Polveri	5	5
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	100

Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	35
Sistema di abbattimento	--	--
I valori sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;		

Come previsto al suddetto punto 1.3 (terzo paragrafo) – parte III – allegato I – parte V – D.Lgs. 152/06, i valori limite di emissione delle polveri e degli ossidi di zolfo si considerano rispettati in caso di utilizzo di gas naturale.

4. L'Emissione **E8**, Off-Gas upgrading, (sulla base del D.Lgs. 152/06, Parte Quinta - Allegato I parte II, dei valori riportati nella relazione tecnica e dei limiti di parametro per gli inquinanti derivanti dalle emissioni industriali contenuti nella “DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2427 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica”, cui si rimanda, come previsto dall'art. 271 comma 5 Del D.Lgs. 152/06), dovrà rispettare i seguenti limiti massimi emissivi:

EMISSIONE	E8 Off-Gas upgrading 1,202 MWt
Portata (Nm ³ /h)	1392
Durata (h/giorno)	24
Altezza minima (m)	17,4

Inquinanti (mg/Nm³)

Polveri	1
COV (espressi come C-rganico totale)	

escluso il metano	1
Idrogeno solforato (espresso come H ₂ S)	5
Ammoniaca (espressa come NH ₃)	2
Sistema di abbattimento	--

5. Per le emissioni **E4** (Torcia Ostellato1), **E5** (Torcia Ostellato2), **E6** (Torcia Ostellato3) ed **E7** (Torcia Ostellato4) relative alle torce di sicurezza a presidio delle linee biogas e biometano, che ai sensi di quanto previsto all'art.272 co.5 del D.Lgs. 152/06 non necessitano di essere autorizzate, di cui la Ditta ha confermato la temperatura di combustione maggiore di 1000°C, si evidenzia che le stesse devono assicurare una efficienza minima di combustione del 99% come previsto dalla DGR E.R. 1496/2011. Gli eventi di attivazione della torcia di emergenza, la loro causa e durata dovranno essere annotati su apposito registro vidimato da Arpae, tenuto a disposizione per i controlli.
6. Le emissioni **E9** ed **E10** derivanti dalle aspirazioni dei locali centrifughe per la seoparazione del digestato, sulla base dei valori riportati nella relazione tecnica e dei limiti di parametro per gli inquinanti derivanti dalle emissioni industriali contenuti nella DGR E.R. 1495/2011, dovranno rispettare i seguenti limiti massimi emissivi:

EMISSIONE	E9 Centrifuga 1	E10 Centriguga 2
Portata (Nm ³ /h)	600	5600
Durata (h/giorno)	24	24
Altezza minima (m)	2,05	2,05

Inquinanti

Sostanze odorogene	300 U.O/Nm ³ /h	300 U.O/Nm ³ /h
--------------------	----------------------------	----------------------------

Ammoniaca (espressa come NH ₃)	5 mg/Nm ³	5 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento	biofiltro	biofiltro

7. Il biogas utilizzato quale combustibile, dovrà rispettare le caratteristiche previste dall'Allegato X del D.Lgs. 152/06 e smi - Parte Quinta. Tali caratteristiche dovranno essere dimostrate mediante opportune analisi annuali i cui risultati dovranno essere a disposizione dell'autorità di controllo;
8. In merito alle emissioni odorigene, in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera regionale 1495/2011, si richiede che, a seguito dell'entrata a regime dell'assetto in progetto, venga effettuato il monitoraggio di odori mediante campagne di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni dall'entrata in funzione dell'impianto. Il monitoraggio dovrà essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2022, dovrà essere effettuato nel periodo estivo e prevedere il monitoraggio di tutte le potenziali sorgenti odorigene e il campionamento al confine dell'area di impianto, effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Al termine di ogni anno dovrà essere redatta e trasmessa ad Arpae una relazione annuale con gli esiti del monitoraggio. La Società in oggetto dovrà provvedere ad adottare ulteriori misure di contenimento delle emissioni odorigene, qualora si rilevassero segnalazioni di disagio odorigeno. Si ritiene debbano inoltre essere adottate tutte le azioni di mitigazione previste come l'inserimento delle alberature sul perimetro dell'area dell'impianto.
9. la Società in oggetto dovrà eseguire autocontrolli con frequenza annuale alle emissioni **E1, E2, E3, E8, E9 ed E10**.
10. Per le Emissioni **E1, E2, E3, E8, E9 ed E10** dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6, per quanto applicabili alla fattispecie, del D.Lgs. 152/06 e precisamente:
- a) la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo **all'Unione dei Comuni Valli e Delizie e all'Arpae di Ferrara-**

Servizio Territoriale;

- b) entro un termine **massimo di 150 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere **messo a regime**;
- c) dalla data di messa a regime dell'impianto, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli **all'Unione dei Comuni Valli e Delizie e all'Arpae di Ferrara-Servizio Territoriale;**

- 11. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "**annuale**" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
- 12. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
- 13. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41;
- 14. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata

matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;

15. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
16. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento;
17. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
18. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;
19. La gestione e conduzione dell'impianto di produzione del biometano dovrà essere svolta secondo quanto indicato dalle D.G.R. E-R n. 1495/2011;

C) UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

1. L'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere condotta nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 2/2024 e delle norme vigenti in materia. In particolare, lo spandimento potrà essere effettuato solo sui terreni indicati nel quadro 10 della Comunicazione di

utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento presentata, rispettando la quantità massima di azoto ammissibile per le zone vulnerabili ai nitrati;

2. Le eventuali modifiche rispetto a quanto autorizzato con il presente atto, con particolare riferimento a questo paragrafo, sono da ritenersi “non sostanziali” (ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013) e devono essere comunicate attraverso il Portale Regionale Gestione Effluenti, se riguardano:

- stoccaggi reflui se in aumento o a parità di volumi, distinti tra stoccaggi per liquidi e stoccaggi per solidi;
- variazione di terreni oggetto di spandimento se in aumento o in diminuzione purché sia garantita la superficie utile necessaria rispetto all'azoto prodotto in azienda e destinato al suolo agricolo.

D) IMPATTO ACUSTICO

entro tre mesi dalla messa a regime dell'impianto dovrà essere eseguita valutazione di impatto acustico con misurazioni reali al fine di valutare l'attendibilità delle simulazioni e di attestare il rispetto dei limiti di cui alla zonizzazione acustica vigente.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica **domanda di voltura**.

Per il **rinnovo** della presente **Autorizzazione Unica Ambientale**, **almeno sei mesi prima della scadenza** il gestore deve inviare a questa Agenzia una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma, 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di 15 anni dalla data di rilascio del presente atto che costituisce parte integrante dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti Comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

Il presente atto, firmato digitalmente, completo dei relativi allegati, dovrà essere unito, come parte integrante, all'atto finale di Autorizzazione Unica, che verrà rilasciato da questo Servizio, ai sensi del D.Lgs 387/2003.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae.

Il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di Arpae.

Firmato Digitalmente
Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Marco Roverati

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.